

Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D. Lgs. 105/2015

Quesito 22

Rif.	Q22/2021
	<p><u>Quesito:</u> Come deve essere valutata, ai fini del D.Lgs. 105/2015, la miscela di gas contenuta all'interno di biodigestori asserviti a impianti per la produzione di biometano.</p> <p><u>Presentazione/argomentazione della problematica:</u></p> <p>In relazione ad una proposta progettuale di produzione di biometano da scarti agricoli e zootecnici, è stato richiesto un chiarimento su come debba essere classificata la miscela di gas contenuta all'interno di bio-digestori, trattenuta dalle coperture delle vasche del digestore, di eventuali post digestori e vasche di stoccaggio del digestato, ai fini dell'assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015.</p> <p>Si chiede in particolare di chiarire se applicare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015, le soglie previste dalla</p> <ul style="list-style-type: none">• categoria di pericolo P2 "<i>Gas infiammabili</i>" della parte 1 dell'allegato 1, oppure• voce 18 "<i>Gas liquefatti infiammabili, (compreso GPL), e gas naturale</i>" della parte 2 dell'allegato 1. <p>Quanto sopra in relazione al fatto che per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore, per la categoria P2 è associata una quantità di 10 tonnellate, mentre alla voce 18, sempre per la soglia inferiore, è associata una quantità di 50 tonnellate. Quest'ultima, per il caso in questione, è soggetta alle specificazioni della nota 19 del citato allegato 1, la quale precisa che "<i>... il biogas potenziato può essere classificato nella voce 18 ... se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.</i>". Di conseguenza il biogas purificato e potenziato, definito anche biometano, è equivalente al gas naturale se soddisfa i requisiti della nota 19</p> <p>Va precisato che il processo di potenziamento e purificazione avviene a valle delle vasche di digestione e quindi il gas trattenuto dalle coperture delle vasche, oggetto di interesse, non è da considerarsi purificato o potenziato ("upgraded"). In base a una ricognizione effettuata su letteratura tecnica di settore, è possibile affermare che i gas presenti nei bio-digestori sono caratterizzati da un contenuto di metano pari mediamente al 60%, un contenuto di gas inerti (diossido di carbonio e azoto) pari mediamente al 39% circa e, per la parte restante circa 1%, da impurità la cui natura dipende da fattori quali l'origine delle materie in ingresso al digestore, condizioni operative del processo ecc. che possono avere, in qualche limitato caso, caratteristiche di pericolosità.</p>

Per le motivazioni sopra enunciate, per il biogas prima dell'upgrade non risultano soddisfatte le condizioni richieste dalla nota 19 dell'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015.

È importante sottolineare che, in base alla nota 2 dell'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, per la quale *“Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008...”*, ai fini della classificazione e della quantificazione del gas da bio-digestione, occorre considerare la quantità del gas allo stato in cui è presente nei bio-digestori e non la sola componente metanica.

Inoltre secondo l'articolo 11 punto 1 del regolamento suddetto (CE) n. 1272/2008 *“Quando una sostanza contiene un'altra sostanza classificata essa stessa come pericolosa, che sia in forma di impurità, additivo o singolo costituente identificato, se ne tiene conto ai fini della classificazione, se la concentrazione dell'impurezza, dell'additivo o del singolo costituente identificato è uguale o superiore al valore soglia applicabile in conformità del paragrafo 3”*.

Per completezza, si specifica che la quantità da considerare è quella massima presente nell'impianto, costituita dalla somma del volume libero del biodigestore/post digestore d'impianto preposto a contenere il biogas (al netto del volume adibito a contenere la biomassa in fase di digestione o il digestato) e dall'hold up di tubazioni/apparecchiature adibite a contenere e trasferire il biogas.

Risposta:

La miscela di gas contenuta all'interno di biodigestori/post digestori asserviti a impianti per la produzione di biogas, ai fini dell'assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015, deve essere valutata secondo il regolamento CE n. 1272/2008, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo dei componenti della miscela, non della sola componente metanica e considerando la quantità complessiva di biogas presente in impianto. A tale scopo, occorre considerare il volume libero del biodigestore/post digestore d'impianto preposto a contenere il solo biogas (al netto del volume adibito a contenere la biomassa in fase di digestione o il digestato) e considerare anche tutto l'hold up di tubazioni/apparecchiature adibite a contenere e trasferire il biogas.

Infine può essere classificato alla voce 18, nota 19 della parte 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 105/15 esclusivamente il biogas potenziato, trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1%.